



# TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Presidente del Tribunale

Sentiti i MAGRIF civile e penale, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del C.O.A.

Rilevato che l'art. 83, primo comma, del DL n. 18/2020 pubblicato in GU n.70 del 17.3.2020, ha disposto il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti (primo periodo c.d. cuscinetto) presso tutti gli uffici giudiziari (tribunale e giudici di pace) a data successiva al 15.4.2020, tranne quelli ritenuti urgenti indicati al successivo comma 3, ( "a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 del c.p.p., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter legge 26.7.1975 n. 354;

2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

c) udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.”) con sospensione dei termini processuali meglio descritti al comma 2, e con facoltà -infine- (comma 5) per i dirigenti di adottare le misure di cui al successivo comma 7, lettere da a) ad f) ed h);

Rilevato che al successivo comma 6 viene individuato un secondo periodo, dal 16.4 al 30.6.2020, nel corso del quale, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie prescritte da leggi e regolamenti e delle prescrizioni adottate al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone ( ed in particolare le seguenti (comma 7):

“a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti civili e penali, con le eccezioni stabilite dal sopra citato comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e

conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”).

Rilevato -infine-, con riguardo alla organizzazione dell’Ufficio e delle sue attività e per quanto concerne la prestazione lavorativa del personale amministrativo, che l’art. 87 del DL, premesso che fino alla cessazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile è ritenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prescrive alla pubblica amministrazione di: a) limitare la presenza dei dipendenti all’interno dell’ufficio giudiziario, consentita solo per assicurare le attività indifferibili, richiedenti la necessaria presenza sul luogo di lavoro e, laddove non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, b) ricorrere agli strumenti delle ferie pregresse, del congedo et similia e solo in ultima istanza alla esenzione del personale, colla precisazione che la esenzione disposta con provvedimento motivato, costituisce servizio prestato a tutti gli effetti.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover provvedere in relazione al primo periodo individuato dal primo comma del citato art. 83 DL n. 18/2020 (c.d. periodo cuscinetto), dispone quanto segue.

#### SETTORE CIVILE

-ogni magistrato assegnatario di procedimenti le cui udienze cadono nel periodo fino al 15.4.2020, provvederà al rinvio d’ufficio degli stessi a data successiva al 15.4.2020, tranne che per i procedimenti civili che devono essere trattati in quanto definiti urgenti ai sensi del citato comma 3 lett. a) ai sensi dell’art. 83, comma 1, DL n. 18/2020, mediante provvedimento redatto telematicamente (così come raccomandato dal CSM con Delibera contenete linee Guida per l’emergenza Covid-19 dell’11 marzo 2020);

-ogni magistrato tratterà i procedimenti civili non rinviabili e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (ai sensi del comma 7 lett.h);

-ogni magistrato tratterà i procedimenti civili non rinviabili e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Dgsia e con l’osservanza delle altre prescrizioni di cui al comma 7 lett. f);

-ogni magistrato tratterà i procedimenti civili urgenti che richiedono la presenza di altri soggetti oltre alle parti ed ai loro difensori, e comunque quando l’osservanza delle direttive di cui sopra appaia impossibile, a porte chiuse ai sensi dell’art. 128 c.p.c. e 87 comma 7 lett.e), adottando ogni accorgimento ritenuto utile al fine di evitare assembramento di persone sia all’interno che all’esterno dell’aula di udienza, opportunamente scaglionando la trattazione delle cause e l’accesso dei soggetti interessati per giorni ed orari.

## SETTORE PENALE

-ogni magistrato o il presidente del collegio procederà al rinvio d'ufficio a data successiva al 15.4.2020 delle udienze dei procedimenti penali assegnati, tranne quelli di cui all'art. 83, comma 3 lett. b) e di quelli ritenuti urgenti ai sensi della successiva lett.c), assicurandosi previamente che l'imputato sia detenuto per il proprio procedimento (e non per altra causa) e che entro 48 ore antecedenti l'udienza (e 72 ore se vi è festività intermedia, tempo ritenuto congruo per allestire collegamento da remoto, ovvero traduzione e fonoregistrazione) abbia chiesto, personalmente o tramite il proprio difensore, che si proceda;

-ogni magistrato o il collegio procederà alla celebrazione dell'udienza assicurando la partecipazione dell'imputato detenuto -ove possibile- mediante video conferenza o collegamento da remoto ai sensi del comma 12 (ove viene prescritto che, "ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, c.p.p., dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"), cioè con utilizzo dell'applicativo Microsoft Team ed evidenziandosi che il detto comma 12 richiama le disposizioni dei soli commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. e non anche il comma 6, il quale prescrive che "un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice ... è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto delle altre circostanze ivi richiamate; se ne deve dedurre che ogni attestazione deve essere fatta dall'assistente presente in video conferenza.

-ogni magistrato, qualora non sia possibile né il rinvio né la celebrazione della intera udienza mediante ricorso a video conferenza o collegamento da remoto (via Skipe o Team), procederà a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. e 83, comma 7 lett. e) DL 18/2020, adottando ogni cautela per evitare assembramenti all'interno o all'esterno dell'aula di udienza;

-tutte le comunicazioni e notificazioni possono essere effettuate ai sensi e con le modalità di cui ai commi 13, 14 e 15 del citato art. 83 DL, evidenziandosi qui che ai sensi del comma 14 le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

## ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E DEL PERSONALE

-gli uffici giudiziari rimangono chiusi al pubblico fino al 15.4.2020 e l'accesso è consentito oltre che ai magistrati, ai dipendenti, alle forze di PG, ai rappresentanti del COA, esclusivamente agli utenti impegnati nelle udienze e nei procedimenti civili e penali urgenti e nelle connesse attività, alle condizioni di cui al citato DL e delle seguenti prescrizioni;

-ogni istanza, atto o documento deve essere depositato telematicamente, sia nel settore penale che in quello civile, agli indirizzi reperibili sui siti istituzionali e solo quando ciò sia assolutamente

impossibile presso il presidio allestito presso il tribunale, previo appuntamento telefonico o telematico con l'ufficio;

-tutti coloro che sono autorizzati ad accedere all'interno del tribunale sono tenuti alla sanificazione delle mani mediante utilizzo dello apposito gel disinfettante disponibile all'ingresso ed alla osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie di cui alle Ordinanze del Ministero della Salute del 22.2.2020 n.5443 e s.m.i. e di cui al Dpcm 8 marzo 2020, in particolare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo dei mezzi di protezione personale e recare con se l'autocertificazione di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus del Covid-19.

-il personale addetto alla vigilanza dell'ingresso è tenuto ad accertare con la massima cura le ragioni di accesso agli uffici da parte del pubblico, compresi gli avvocati, contattando in caso di ragionevole incertezza il funzionario di cancelleria o il magistrato presente in ufficio;

-l'accesso agli Uffici NEP è consentito solo per la notifica degli atti urgenti secondo le dettagliate indicazioni del suo Dirigente;

-le Cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace sono chiuse al pubblico in quanto detto ufficio non eroga servizi urgenti;

-con separato provvedimento, concordato con il personale amministrativo, sono individuati i presidi per lo espletamento delle attività urgenti che richiedono la presenza di personale in ufficio, la composizione dei presidi e le modalità di rotazione dei dipendenti, nonché le attività costituenti lavoro agile, le modalità di esenzione dal servizio di coloro i quali non possono essere utilmente posti in smart working, o comporre i presidi e non abbiano ferie pregresse residue da smaltire o altri strumenti per rimanere a casa.

Il Presente provvedimento non comporta alcuna variazione tabellare.

Si procederà nella forma partecipata, ai sensi dell'art. 83, comma 6, DL 18/2020 e secondo l'indicazione del CSM di cui alla Delibera contenente linee Guida per l'emergenza Covid-19 dell'11 marzo 2020, alla eventuale reiterazione, modifica o integrazione delle suddette prescrizioni ed allo eventuale rinvio, a data successiva al 30 giugno 2020, dei procedimenti civili e penali ai sensi dell'art. 83 cit. comma 7 lett.g).

Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo, all'Unep, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano ed alla Corte di Appello de L'Aquila.

Si inserisca nei siti istituzionali del Tribunale.

Lanciano 23 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Riccardo Audino

TRIBUNALE DI LANCIANO  
V° Depositato in Cancelleria Prot. n. 2460  
Oggi 23 MAR. 2020  
Cancelliere